

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1246)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960
(V. Stampato n. 1073)*

d'iniziativa del deputato DE' COCCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1960

**Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione
per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tariffa generale allegato A) alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è aggiunta la seguente voce:

« Assicurazioni contro i danni derivanti dai guasti alle macchine; imposta proporzionale per ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 6 ».

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge predetta.

Art. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione contro i danni derivanti dai guasti alle macchine sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A) alla legge tributaria sulle assicurazioni.